



Conversione in legge del decreto “sicurezza”

FAI INFORMA 131/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile u.s è stata pubblicata la legge n. 54 del 24 aprile 2026, di conversione del [decreto legge n.23 del 24 febbraio 2026](#) (cd. Decreto “Sicurezza”).

La conversione in legge ha confermato la nuova ipotesi di reato di fuga conseguente alla violazione dell’obbligo di fermarsi all’alt o al posto di blocco intimato dall’agente di polizia stradale o di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, mettendo in pericolo l’altrui incolumità (con l’introduzione del nuovo comma 7 bis nell’art. 192 c.d.s – per approfondimenti veda la nota FAI Confrtrasporto n.26/129 del 2 aprile u.s).

Altra conferma ha interessato la riforma del sistema sanzionatorio in occasione di manifestazioni pubbliche (art.9 del decreto, di modifica all’art. 18 del [TULPS](#)). In particolare:

- chi organizza una manifestazione pubblica senza darne preavviso al questore (almeno 3 gg prima dell’evento) viene sanzionato in via amministrativa, con il pagamento di una somma da 1.000 € a 10.000 €. La stessa sanzione si applica anche a coloro che, sempre senza darne preavviso all’Autorità, sono promotori di una riunione in luogo pubblico indetta tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti.
- Coloro che contravvengono al divieto o alle prescrizioni dell’Autorità, sono sanzionati con il pagamento di una somma da 1.000 € a 12.000 €. Identica sanzione si applica ai soggetti che, nelle predette riunioni, prendono la parola.
- Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 10.000 €. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso della riunione, intralcia o ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.

Tra le disposizioni inserite nel corso della conversione in legge del provvedimento, segnaliamo l'art. 8 bis sull'istituzione di aree di carico e scarico riservate ai veicoli adibiti al trasporto valori. La norma, che interviene sull'art. 7 del c.d.s, prevede che l Sindaco, con propria ordinanza, possa riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, anche solo per determinati periodi, giorni e orari, per veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili. Di conseguenza, è stato modificato anche l'art. 158, comma 2, C.d.S., con l'introduzione della lettera o-ter), che prevede il divieto di sosta nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori.

Per un approfondimento delle altre novità introdotte nella conversione in legge, si rimanda alla lettura del documento allegato predisposto dalla Confcommercio.